



REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DELLE LICENZE DI PARACADUTISMO

INDICE

ART. 1	ATTIVITA' ADDESTRATIVA PER CONSEGUIMENTO LICENZA	4
ART. 2	LIMITI DI ETA'	4
ART. 3	ISTRUTTORI PARACADUTISMO MILITARI	4
ART. 4	PARACADUTISTI MILITARI	5
ART. 5	RICONOSCIMENTO LICENZE STRANIERE	5
ART. 6	CERTIFICAZIONE SPECIALE DIRETTORE DI LANCIO	6
ART. 7	EQUIPAGGIAMENTI DA LANCIO – SISTEMA DI APERTURA PER ALLIEVI IN CADUTA LIBERA	7
ART. 8	VERIFICA DELLA VALIDITA' DELLA LICENZA	7
ART. 9	COMPETENZE DELL'ASSISTENTE AFF	7
ART. 10	SANZIONI	8
ART. 11	TARIFFE	8
ART. 12	DECORRENZA	8

Art. 1

Attività addestrativa per conseguimento licenza

L'allievo paracadutista che intenda conseguire la licenza, deve effettuare:

- attività addestrativa di n. 50 lanci con paracadute planante, di cui 15 negli ultimi 12 mesi ed 1 negli ultimi 3 mesi;
- 20 minuti complessivi di caduta libera di cui 10 negli ultimi 12 mesi;
- simulazione di sgancio all'imbracatura sospesa effettuata ogni 6 mesi nel corso dell'addestramento, con esito favorevole annotato sul libretto dei lanci dall'Istruttore;
- addestramento integrativo sull'utilizzo in volo ed in atterraggio delle vele; tale addestramento deve essere annotato sul libretto dei lanci. Il completamento della sequenza di addestramento, deve essere annotato sul libretto di istruzione nella sezione dell'addestramento integrativo; l'annotazione è indispensabile per l'attestazione finale di addestramento e per l'idoneità a sostenere l'esame per il conseguimento della licenza.

Al termine della progressione tecnica AFF (Accelerated Free Fall), con l'acquisizione dei livelli previsti, l'allievo paracadutista deve avere superato il test di stabilità ed autocoscienza (test n. 1) ed il test giri controllati (test n. 2), prima di essere abilitato a lanciarsi da solo.

Art. 2

Limiti di età

Il rilascio della licenza di paracadutismo è subordinato al compimento di sedici anni.

L'attività di istruttore di paracadutismo è consentita dal compimento del ventunesimo anno di età e sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Il rilascio delle certificazioni speciali (AFF, Tandem, Direttore Lancio) è subordinato al compimento del diciottesimo anno di età.

Art. 3

Istruttori paracadutismo militari

Considerato che l'addestramento previsto per il personale militare non è equivalente a quello richiesto dalla normativa vigente, all'IP (Istruttore Paracadutismo) militare verrà accreditata l'attività addestrativa prevista nella prima delle due fasi di accertamento necessarie per il

conseguimento della abilitazione e dovrà completare l'addestramento teorico pratico per l'abilitazione di istruttore e partecipare ad apposito corso di formazione.

L'istruttore militare dovrà quindi sostenere le prove della seconda fase secondo il programma approvato da ENAC.

Art. 4

Paracadutisti militari

Il paracadutista militare in servizio, o congedato da non più di 12 mesi, ha diritto al rilascio della licenza per conversione, presentando:

- dichiarazione del Comando di appartenenza relativa al superamento del Corso di Perfezionamento TCL (Tecnica Caduta Libera) e/o di Direttore di Lancio TCL, ovvero documentazione matricolare qualora congedato;
- dichiarazione del Comando o copia conforme delle qualifiche possedute;
- copia conforme del certificato di idoneità psicofisica in corso di validità.

Il richiedente dovrà altresì dimostrare di avere acquisito l'esperienza di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Quanto previsto al primo comma non si applica al paracadutista militare in possesso della sola qualifica basico TCL, il quale, ai fini del conseguimento della licenza, dovrà svolgere un programma di addestramento integrativo approvato da ENAC.

Art. 5

Riconoscimento licenze straniere

Le licenze, abilitazioni e certificazioni straniere non sono automaticamente convertibili.

I cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero titolari di licenze di paracadutismo straniere possono svolgere attività di lancio da aeromobili in Italia, purchè:

- le licenze siano in corso di validità e siano riconosciute dalla Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.)
- venga data evidenza della polizza assicurativa con massimali uguali o superiori a quelli previsti in Italia.

L'abilitazione di Istruttore di paracadutismo conseguita all'estero e' riconosciuta in Italia in condizioni di reciprocità.

Le attività consentite dalle Certificazioni Speciali conseguite all'estero, sono svolgibili sotto la supervisione di un IPS (Istruttore di Paracadutismo Senior) con C.S. (Certificazione Speciale) equivalente, nell'ambito di una Scuola di Paracadutismo autorizzata.

Il paracadutista di nazionalità italiana residente in Italia con licenza conseguita all'estero, dovrà ottenere, preventivamente alla effettuazione della attività in Italia, una licenza temporanea della validità massima di un anno. A tal fine deve presentare copia della licenza conseguita all'estero, autenticata mediante visto del Direttore della SP (Scuola di Paracadutismo), corredata del certificato di idoneità psicofisica.

Alla scadenza della licenza temporanea, il paracadutista dovrà obbligatoriamente conseguire la licenza italiana.

Art. 6

Certificazione Speciale Direttore di lancio

L'IP che intenda conseguire la certificazione IPS-DL deve aver effettuato 1000 lanci ad apertura comandata, di cui 50 quale DL per paracadutisti aventi paracadute con FV (funne di vincolo).

Il Direttore di lancio, per il mantenimento in esercizio della sua Certificazione Speciale, dovrà effettuare nel corso dell'anno:

- (a) 50 lanci, con almeno 30 minuti di caduta libera;
- (b) 10 voli quale DL per paracadutisti aventi paracadute con funne di vincolo, oppure 10 voli quale RL (responsabile di lancio) con a bordo allievi paracadutisti, da annotarsi sul libretto dei lanci.

Il Direttore di lancio, ai fini del ripristino di tale CS dopo oltre 6 mesi di inutilizzo, dovrà effettuare due voli come RL con allievi paracadutisti a bordo, sotto la supervisione di un IPS DL oppure di un titolare di CS DL designato dall'IPS.

*Art. 7***Equipaggiamenti da lancio - Sistema di apertura per allievi in caduta libera**

Il sistema di apertura manuale del paracadute principale utilizzato dagli allievi in caduta libera deve essere composto, in alternativa, da:

- a) maniglia con cavo e pilotino a molla;
- b) pilotino estraattore di tipo "throw out" posizionato sotto il contenitore (Bottom Of Container).

*Art. 8***Verifica della validità della licenza**

L'Istruttore di Paracadutismo ha l'obbligo di controllo della validità della licenza, anche in occasione di soli lanci Ordinari e/o Speciali.

*Art. 9***Competenze dell'assistente AFF**

Ogni titolare di CS AFF (Certificazione Speciale Accelerated Free Fall) è responsabile relativamente all'allievo assistito:

- a) dell'addestramento propedeutico al suolo, in applicazione della procedura operativa prevista per il livello da effettuare
- b) del giudizio di superamento o meno del livello addestrativo effettuato, che convaliderà sul libretto dei lanci
- c) delle operazioni connesse al lancio, incluse l'osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni basiche di sicurezza previste nei programmi di addestramento per paracadutisti e, limitatamente all'allievo assistito:
 - dell'accertamento della presenza ed efficienza delle attrezzature per i lanci prescritte a bordo,
 - dell'ispezione pre imbarco degli equipaggiamenti individuali e attivazione degli eventuali congegni di apertura automatica,
 - dell'assegnazione dei posti a bordo e istruzioni al pilota,
 - della determinazione del punto di lancio e azioni relative,
 - degli interventi previsti in situazioni di emergenza.

Art. 10
Sanzioni

Le licenze, le abilitazioni, le certificazioni speciali e gli incarichi di Direttore di Scuola possono essere sospesi per un periodo da sei mesi a due anni nei casi in cui i titolari:

- abbiano manomesso o comunque alterato i titoli aeronautici o annotato dati non veritieri nel libretto dei lanci o di attestazione di istruzione;
- abbiano sottoscritto, nell'esercizio delle specifiche funzioni loro attribuite dichiarazioni non veritiere o inesatte concernenti sia l'addestramento che l'effettuazione dei controlli di addestramento;
- abbiano fornito dati falsi o inesatti nel rendere dichiarazioni ai sensi di legge;
- abbiano provocato un incidente dal quale siano derivate la morte o lesioni personali gravi a paracadutisti, allievi, terzi;
- abbiano tenuto una condotta sanzionabile ai sensi del Codice della Navigazione;
- non abbiano osservato le disposizioni sancite dalla normativa in vigore sulla materia.

In via accessoria, potranno essere adottati provvedimenti sanzionatori anche nei confronti delle Scuole di Paracadutismo e/o delle organizzazioni, se responsabili, nell'ambito delle quali siano state verificate le violazioni e/o inadempienze di cui al precedente comma 1.

Art. 11
Tariffe

Per gli aspetti amministrativi legati all'adempimento di quanto previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto nel Regolamento Amministrativo Contabile in vigore.

Art. 12
Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2008 e sostituisce quanto in materia disposto dal DPR 566/88 e dal DM 467/T.

Nella fase transitoria di prima applicazione del presente Regolamento, e fino alla emanazione delle necessarie circolari attuative, per quanto ivi non previsto, si farà riferimento ai programmi addestrativi di cui al DM 467/T.